



IL TRIBUNALE DI SALERNO

in persona del Presidente di sezione Andrea Luce, delegato dal Presidente del Tribunale;
visti gli atti del procedimento iscritto al n. 1102/2025 R.G.V.G.;
letta l'istanza dell'arbitro avvocato Graziano Di Biasi, diretta a "dichiarare la congruità dell'onorario determinato nell'ordinanza arbitrale del 7 luglio 2022 ed ordinare all'erario il pagamento in favore dello scrivente", per essere una parte del procedimento arbitrale (*Persona_1*) ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
preso atto che le parti del procedimento arbitrale, alle quali s'è disposta la notifica del ricorso ex art. 814 c.c., nulla hanno osservato;
ritenuto che l'onorario di € 2.000,00 liquidato dall'arbitro nella procedura definita con il lodo arbitrale del 2 marzo 2023 è congruo, considerando la tabella 26 delle vigenti tariffe forensi, il valore della controversia e l'attività effettivamente svolta, consistita nell'accettazione dell'incarico, nell'incontrare le parti e tentarne la conciliazione, nell'assegnare alle parti termine per il deposito di memorie e la formulazione dei quesiti, per l'esame delle dette memorie e l'emissione di un provvedimento istruttorio, nell'esame degli scritti conclusionali e nella predisposizione del lodo, infine nella comunicazione della decisione alle parti;
preso atto che il lodo ha posto le spese dell'arbitrato sulle due parti, in solido;
verificato che la delibera n. 2022/6181 del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Salerno ha ammesso l'istante *Persona_1* al beneficio del patrocinio a spese dello Stato "relativamente a procedimento che dovrà essere iniziato innanzi al TRIBUNALE DI SALERNO-VOLONTARIA GIURISDIZIONE contro *Controparte_1* avente ad oggetto Altri Istituti e leggi speciali 4 00 280 - Nomina degli arbitri (art. 810 c.p.c.)", all'evidenza diverso dalla procedura arbitrale (disciplinata dagli artt. 816 e segg. c.c.) alla quale si riferisce il compenso reclamato dall'arbitro;
considerato, infine, che il presente procedimento ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, non avendo esso ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, sicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente (tanto che il presidente del tribunale si limita a "sentire" le parti e il relativo provvedimento è insuscettibile di passare in giudicato), il che è ostativo alla regolamentazione delle relative spese;

DETERMINA

l'onorario dell'arbitro avv. Graziano Di Biasi in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre gli accessori dovuti per legge, ponendolo a carico di *Persona_1* e *Controparte_2* con vincolo di solidarietà esterna e per quote uguali nei rapporti interni tra loro;

RIGETTA

l'istanza di imposizione del pagamento all'Erario.

Si comunichi.

Salerno, 7 ottobre 2025.

Il Presidente di sezione delegato

Andre Luce